



Città di Medicina

Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374
Tel 0516979111 – Fax 0516979222

www.comune.medicina.bo.it –

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA
pol.amministrativa@medicina.provincia.bologna.it



Prot. n. 1353 del 02.02.2008

ORDINANZA N. 10

ASSETTO DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA ED ESTETICA

IL SINDACO

- Vista la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”, come modificata dalle Leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735;
- Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- Visto l’art. 10, comma 2, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” che ha fissato i principi fondamentali per l’esercizio dell’attività di acconciatore, assorbendo le qualifiche di barbiere e parrucchiere per uomo o donna;
- Viste le Leggi regionali 4 agosto 1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell’attività di estetista” e 3 marzo 1993, n. 12 “Modifiche alla L.R. 4 agosto 1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 per la disciplina dell’attività di estetista”;
- Visto il vigente Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;
- Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 18 del 24/02/2006 che disciplina l’assetto degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, acconciatore ed estetica del Comune di Medicina;
- Vista la proposta delle Associazioni di categoria - prot. n. 17665 del 10/12/2007 - di adeguamento dell’ordinanza vigente al dettato legislativo;
- Ritenuto di dover provvedere in merito in un’ottica di maggiore funzionalità ed elasticità di organizzazione aziendale delle imprese del settore;

DISPONE

di approvare il testo coordinato degli orari di funzionamento delle attività di acconciatore (compreso l'attività di barbiere) ed estetica:

GIORNATE DI APERTURA/CHIUSURA

A. ACCONCIATORI (e Barbieri):

Domenica: Chiusura completa

Dal Lunedì al Sabato: apertura non prima delle 7.30
chiusura non oltre le 20.00

B. ESTETICA

Domenica: Chiusura completa

Dal Lunedì al Sabato: apertura non prima delle 7.30
chiusura non oltre le 20.00

E' consentito alle Imprese del settore Acconciatura ed Estetica che lo richiedano, il prolungamento dell'orario serale fino alle ore 22.30 (più 30 minuti di tolleranza a saracinesca abbassata unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso).

Non è consentito superare la fascia oraria complessiva di 12.30 ore giornaliere e, pertanto nella giornata o giornate di orario prolungato, l'apertura dell'esercizio sarà conseguentemente posticipata, ovvero, l'articolazione dell'orario sarà tale per cui il monte orario giornaliero non supererà le 12.30 ore.

Il prolungamento dell'orario serale è consentito per non più di 4 giornate al mese.

CALENDARIO E MODALITA' DI APERTURA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

Obbligo tassativo di chiusura delle attività in occasione delle seguenti festività civili e religiose:

- 1° gennaio – Capodanno
- 6 gennaio – Epifania
- Domenica di Pasqua
- Lunedì di Pasqua
- 25 Aprile – Liberazione
- 1° Maggio – Festa dei Lavoratori
- 2 Giugno – Festa della Repubblica
- 15 Agosto – Ferragosto
- 1° Novembre – Tutti i Santi
- 8 Dicembre – Imm. Concezione
- 25 Dicembre – Natale
- 26 Dicembre – Santo Stefano

Nelle due giornate che precedono dette festività è possibile effettuare l'orario massimo previsto dalla fascia oraria giornaliera per le attività di acconciatura ed estetica (cioè 12.30 ore giornaliere)

Nel giorno del Santo Patrono, le imprese hanno la facoltà di derogare all'obbligo di chiusura prevista per le giornate festive.

DEROGHE

Nel mese di dicembre e sino al 5 gennaio di ogni anno, le attività di Acconciatura ed Estetista possono sospendere la chiusura nelle giornate di riposo settimanale; nello stesso periodo di ogni anno le attività hanno facoltà di dilazionare l'orario di apertura dell'esercizio, per il massimo di 12.30 ore giornaliere consentite, nella fascia oraria compresa tra le 07.30 e le 22.00.

Per il periodo 1 dicembre – 6 gennaio di ogni anno, le attività di Acconciatura ed Estetica hanno facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale.

Nei mesi estivi (da giugno a settembre compresi), al Sabato pomeriggio, le attività di Acconciatore ed Estetista possono osservare in questa giornata la chiusura pomeridiana facoltativa, dandone opportuna comunicazione all'utenza.

DISCIPLINA

A. All'interno delle fasce orarie sopra indicate, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio. E' consentito anche praticare l'orario massimo previsto (12.30 ore giornaliere) nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro.

B. E' sempre obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto, nella vetrina o all'ingresso dell'esercizio, affinché sia visibile dall'esterno. I cartelli devono riportare anche l'indicazione della chiusura nelle giornate di domenica.

C. E' consentito un margine di tolleranza di 30 minuti sull'orario stabilito per la chiusura, a saracinesca abbassata, unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso.

D. Le attività di estetica, i centri di abbronzatura e sauna, eventualmente svolte presso esercizi di acconciatura osserveranno gli stessi orari dell'attività principale presso cui operano.

E. Analogamente, le attività di estetica, i centri di abbronzatura e sauna, le attività di acconciatura svolte all'interno di esercizi commerciali, di centri commerciali o di altre infrastrutture di servizio e di vendita, osserveranno gli orari dell'attività principale presso cui operano.

F. Tutte le suddette attività, qualora svolte all'interno di palestre, centri fitness e similari potranno osservare o gli orari stabiliti dalla presente ordinanza o gli orari correlati al funzionamento dell'attività principale, nel rispetto comunque della chiusura completa nella giornata di Domenica, del limite massimo di non più di 12.30 ore giornaliere e di quanto prescritto al precedente punto B.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A. Gli orari e le giornate di chiusura infrasettimanale in uso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza restano validi, semprechè gli stessi siano compatibili con le nuove disposizioni di cui al presente provvedimento.

B. Le imprese sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

C. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

D. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento s'intende abrogata l'ordinanza n. 18 del 24.02.2006, Prot. Gen. n. 2675 del 27.02.2006.

SANZIONI

La violazione alle disposizioni del presente provvedimento, qualora non previste in specifiche disposizioni di legge o regolamento, sono punite, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con le modalità di cui alla L. n. 689/1981.

Medicina, li

IL SINDACO
Nara Rebecchi